



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA CONTABILE

UFFICIO TRIBUTI

Numero 14 del 26-01-26

Reg. generale 26

**Oggetto: ANNULLAMENTO O RETTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU
2020 SUI TERRENI AGRICOLI - ART.10 QUATER DELLA LEGGE
212/2000**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n.11 del 19/05/2025 di "Conferimento dell'incarico di elevata qualificazione Area Finanziaria" alla Rag. Rita Cogotti, e il Regolamento Area delle Elevate Qualificazioni approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 24/04/2025;

Richiamata la propria n.84 del 19/12/2025 avente ad oggetto "AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNUALITA 2020 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE ALL'ATTIVITA DI RECUPERO EVASIONE" con la quale si è provveduto ad approvare l'elenco degli avvisi di accertamento relativi all'IMU per l'anno 2020 per un importo complessivo pari a euro 254.377,01 comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, e all'accertamento contabile ai sensi dell'art.179 del D.lgs. n.267/2000;

Visti gli avvisi di accertamento IMU 2020 emessi in data 12/12/2025 prot. 14640;

Vista la circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 la quale contiene l'elenco dei Comuni i cui terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria (Imu);

Dato che:

- il Comune di Sant'Anna Arresi è inserito nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- tra gli avvisi di accertamento IMU 2020 trasmessi, alcuni riguardavano l'omesso versamento dell'imposta relativa ai terreni agricoli che, come sopra esposto, nel Comune di Sant'Anna Arresi sono esenti.

Visti:

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i. "Anticipazione sperimentale dell'imposta Municipale Propria";
- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i. relativi all'Imposta Municipale Propria in quanto compatibili;
- il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i. esecutivo dell'ICI per le parti espressamente richiamate dal suddetto art. 13 del D.L. 201/2011;
- la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 - IMU anticipazione sperimentale - Chiarimenti;
- il D.L. n.16/2012 convertito in L. n. 44/2012 per le modifiche ed integrazioni sia al D.lgs. 23/2011 e sia all'art. 13 del D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria;
- il comma 11 dell'art.13 del D.L. n.201/2011, nonché l'art. 10 comma 4 quater del D.L. n.35/2013 convertito in L. 6/06/2013 n.64, che prevedono il versamento interamente a favore del Comune delle maggiori somme accertate a titolo di imposta, interessi e sanzioni, anche se relative agli immobili il cui gettito ordinario IMU, per quota parte o intero, è di competenza erariale;
- la Risoluzione n. 35/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate – IMU Istituzione codice tributo;
- i D.lgs. n. 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e s.m.i. relativi alla riforma delle sanzioni tributarie;
- la L. 160/2019, legge di Bilancio 2020 articolo 1 comma da 738 a 783;
- il Decreto MEF relativo alla misura del saggio di interesse legale in vigore per l'annualità oggetto di accertamento;

Richiamato altresì l'art. 10 – quater (*Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) - Legge n. 212/2000 (come modificato e integrato D.lgs. n.219/2023 e D.lgs. n.192/2025) il quale stabilisce:

1. L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di

istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto di imposizione:

- Errore di persona;
 - Errore di calcolo;
 - Errore sull'individuazione del tributo;
 - Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - Errore sul presupposto dell'imposta;
 - Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena decadenza.
2. L'obbligo di cui al punto 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

Ritenuto di dover procedere all'annullamento o rettifica degli avvisi di accertamento relativi all'omesso o parziale versamento dell'IMU 2020 relativi ai terreni agricoli compresi di sanzioni e interessi quantificato in €.2.615,10, come da prospetto agli atti d'ufficio, e contestuale ridefinizione dell'accertamento contabile n.100/2025;

Visto il vigente regolamento delle entrate comunali;

Visto il vigente regolamento dell'IMU;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/02/2025 con la quale si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del Lgs. 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/07/2025 con la quale si è provveduto all'approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 227 del D. lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 08/04/2025 e smi, con la quale si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/05/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano delle Performance 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19/09/2025 con la quale si è provveduto all'approvazione del Documento Unico di Programmazione semplificato (DUPS) – periodo 2026/2028 in base all'art. 170 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Attesa la propria competenza in virtù del decreto sindacale di nomina a Responsabile del servizio Finanziario;

Verificata l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, del Responsabile che adotta il presente provvedimento e dal responsabile del procedimento;

DETERMINA

Per le premesse di cui sopra, che qui si intendono integralmente richiamate, L'annullamento o la rettifica degli avvisi di accertamento relativi all'omesso o parziale versamento dell'IMU 2020 relativi ai terreni agricoli compresi di sanzioni e interessi per un importo di €.2.615,10, come da prospetto agli atti d'ufficio.

Di provvedere alla conseguente ridefinizione in diminuzione dell'accertamento n. 100 del 19/12/2025, capitolo 1010/10, per €.2.615,10;

Di dare mandato all'Ufficio Tributi di comunicare ai contribuenti interessati l'annullamento o rettifica dell'avviso di accertamento;

Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ed inoltre di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dal D. lgs. 33/2013 e dalla Legge 190/2012;

Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio esprime Parere Favorevole sulla proposta in oggetto attestante la **Regolarità Tecnica**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Cappai Simona

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cogotti Rita

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)